



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine dei Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
di Firenze

**Accordo
tra**

l'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Firenze

(nel testo, per brevità, Ordine)

e

l'Università degli Studi di Firenze

Visti

La Legge 11 gennaio 1979, n. 12 recante *"Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro"*;

L'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"*;

L'art. 6, comma 3 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*.

Il Regolamento di Ateneo delle Scuole, emanato con Decreto rettorale, 16 ottobre 2012, n. 952 - prot. n. 112263, ed in particolare l'art. 7 comma 1 lettera e) punto 1, relativo ai *Servizi comuni per la didattica* garantiti dalle Scuole medesime anche in riferimento ai tirocini formativi curriculari e post-laurea;

La Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;

Il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con delibera 327 del 24 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 3 ottobre 2014;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine dei Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
di Firenze

Considerato

Il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;

Che i percorsi formativi dei corsi di Laurea triennali e Magistrali attivati dall'Università degli Studi di Firenze richiamati nel testo del presente accordo rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

Convengono quanto segue

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a:

- Collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.
- Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università.

Art. 2 – Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università degli Studi di Firenze si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:

- L-14: Scienze dei Servizi Giuridici; Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici, erogato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche col Coordinamento della Scuola di Giurisprudenza
- L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, Corso di laurea in Economia aziendale; L-33: Scienze Economiche, Corso di laurea in Economia e Commercio, erogate dal Dipartimento di Scienze dell'Economia e l'Impresa, con il coordinamento della Scuola di Economia e Management.

b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:

- LM 77: Scienze Economico-Aziendali, Corso di laurea in Accounting e libera professione e Corso di laurea in Governo e direzione d'impresa;
- LM 56: Scienze dell'Economia, Corso di Laurea in Scienze dell'Economia,



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine dei Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale
di Firenze

erogate dal Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa, con il coordinamento della Scuola di Economia e Management.

L'Università di Firenze si riserva la possibilità di estendere la presente convenzione ad altri corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico attivati nell'ambito della classi previste dalla Convenzione Quadro con il MIUR, il Ministero del lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine sottoscritta in data 23 Luglio 2013 e di cui alle circolari del medesimo Consiglio Nazionale 1100 e 1100 bis del 15 Novembre 2013, tramite uno scambio di lettere tra i soggetti firmatari.

Art. 3 – Contenuto dei corsi di laurea

Gli ordinamenti ed i regolamenti dei corsi richiamati al precedente articolo ed attivati dall'Università degli Studi di Firenze garantiscono l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto Privato

IUS/04 – Diritto Commerciale

IUS/07 – Diritto del Lavoro

IUS/10 – Diritto Amministrativo

IUS/12 – Diritto Tributario

IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica

SECS-P/07 – Economia Aziendale

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine dei Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
di Firenze

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea triennale e magistrale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per le lauree triennali, del primo anno della laurea magistrale o tutti gli esami del 4° anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Presidente del Consiglio di Corso di laurea o di laurea magistrale per il successivo inoltro al Consiglio Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro entro il 1 giugno o il 1 dicembre di ogni anno, in modo tale che i tirocini possano avere inizio rispettivamente il 1 luglio e il 2 gennaio successivo.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale e magistrale

Gli studenti ammessi al tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un Consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine, regolarmente iscritto all'Albo e in regola con la formazione continua obbligatoria.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio saranno svolte congiuntamente, secondo modalità previamente concordate, dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dal Presidente del Corso di Laurea a cui è iscritto lo studente, o da un suo delegato.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Firenze, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

I referenti di cui all'art. 7 cureranno che nel corso di svolgimento del tirocinio siano effettuati momenti di verifica del raggiungimento degli obiettivi dichiarati, secondo le modalità concordate.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

L'Università di Firenze e il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di aprile fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti. Per la prima applicazione della presente convenzione il numero massimo stabilito è di 10 tirocinanti.

Entro il 15 maggio e il 15 novembre il referente per l'Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali, rispettivamente per i semestri luglio/dicembre e gennaio/giugno, e procedono ad effettuarne comunicazione ai referenti organizzativi l'Università degli Studi di Firenze.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine dei Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
di Firenze

Art. 7 – Referenti organizzativi

L'Università degli Studi di Firenze e l'Ordine nominano ciascuno due referenti organizzativi per l'attivazione dei tirocini.

Per l'Università di Firenze i referenti organizzativi saranno nominati dalla Scuola di Economia e Management e dalla Scuola Giurisprudenza, nel numero massimo di uno per ogni Scuola, di concerto con i Presidenti dei Corsi di Studio e dei Direttori dei Dipartimenti richiamati al precedente art. 2.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio, in modo che sia garantita una suddivisione dei posti disponibili tra i corsi di laurea e laurea magistrale oggetto del presente accordo proporzionale al numero di domande presentate dagli studenti.

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione degli aspiranti tirocinanti.

Art. 8 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione ed ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

L'Università degli Studi di Firenze si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea e laurea magistrale oggetto del presente accordo riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura dei Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo

2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



Ordine dei Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Provinciale
di Firenze

Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è fatto obbligo di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. L'iscrizione al registro è gratuita.

Dopo la conclusione del semestre svolto nell'ultimo anno del corso di studi universitari, l'esigenza di concludere il percorso universitario per conseguire il Diploma di Laurea costituisce giustificato motivo di interruzione del tirocinio professionale di diciotto mesi.

L'interruzione non può essere superiore a nove mesi, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del DPR 137/2012.

Il tirocinio deve obbligatoriamente riprendere entro sei mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità per il tirocinante di ottenere il riconoscimento del semestre effettuato nell'ultimo anno del corso di studi universitari, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1.

I tirocinanti che fruiscono di un periodo di interruzione per conseguire il Diploma di Laurea debbono obbligatoriamente riprendere la pratica entro il termine massimo di nove mesi dall'inizio dell'interruzione, previsto dall'art. 6 comma 7 del DPR 137/2012.

E' fatta salva la possibilità per l'Ordine di richiedere al tirocinante, al momento della ripresa del tirocinio dopo la laurea, il pagamento delle tasse relative al semestre di pratica svolto nell'ultimo anno del corso di studi universitari.

Il presente accordo entra in vigore al momento della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, ferma restando la vigenza della normativa di riferimento.

Firenze, **27 OTT 2015**

Il Presidente

dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

della provincia di Firenze

Il Rettore

dell'Università degli Studi

di Firenze

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi

